

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

REGOLAMENTO DI ATENEO SULL'ACCESSO APERTO

IL SENATO ACCADEMICO

VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE);

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo del 14 febbraio 2007 sull'informazione scientifica nell'era digitale: accesso, diffusione e conservazione, , COM(2007) 56 definitivo;

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 26 agosto 2010, Un'agenda digitale europea, (COM(2010) 245 definitivo/2);

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni del 17 luglio 2012 verso un accesso migliore alle informazioni scientifiche: aumentare i benefici dell'investimento pubblico nella ricerca (COM/2012/0401);

VISTO il documento del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica «Horizon 2020 Italia», del 19 marzo 2013;

VISTA la Dichiarazione di Berlino "Accesso aperto alla letteratura scientifica", firmata dal Rettore dell'Università di Torino il 25 luglio 2005;

VISTA la Dichiarazione di Messina "Gli atenei italiani per l'Open Access: verso l'accesso aperto alla letteratura di ricerca", firmata dall'Università di Torino il 4 novembre 2004;

VISTO il Position Statement sull'accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica in Italia, del 21 marzo 2013;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 – "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTA la legge 22 aprile 1941 n. 633 – "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 - "Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

VISTA la legge del 18 giugno 2009 n. 69 - "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";

VISTA la legge del 7 agosto 2012 n.134 - "Misure urgenti per la crescita del paese";

VISTA la legge del 17 dicembre 2012 n. 221 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

VISTO il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 - "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 - "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 33 del 14 marzo 2013 - "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012;

VISTO il Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca dell'Università di Torino in vigore;

VISTO il parere favorevole all'approvazione del regolamento, espresso dal la Commissione Ricerca Scientifica del Senato Accademico nel corso della seduta del 13.5.2013;

VISTO il parere favorevole all'approvazione del regolamento, espresso dal Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 28.5.2013;

preso atto che nel testo è stato omissso all'Art. 1, comma 1 il riferimento alla Dichiarazione di Berlino, contenuta nell'articolato sottoposto al parere del Consiglio di Amministrazione, in quanto non rilevante,

_____ , delibera approvare il Regolamento di Ateneo sull'Accesso aperto, nel testo sotto riportato:

Art. 1

Finalità e principi generali

1. Finalità della politica di accesso aperto dell'Ateneo è rendere pubblicamente disponibili i prodotti della ricerca finanziata con i fondi pubblici, secondo i canoni dell'Accesso aperto.
2. La disponibilità pubblica dei risultati e dei dati della ricerca si fonda sul principio della conoscenza come bene comune e su logiche di inclusione e partecipazione, per una scienza aperta e collaborativa.
3. La disponibilità pubblica dei prodotti della ricerca scientifica, nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della proprietà intellettuale, contribuisce alla trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche.
4. La visibilità della produzione scientifica garantita dall'accesso aperto ha come risultato la valorizzazione delle competenze e un potenziale maggiore ritorno sugli investimenti per l'intero Ateneo, grazie all'accresciuto trasferimento di conoscenze alle imprese e ai professionisti, sia sul territorio sia su scala globale.

5. Il deposito nell'archivio istituzionale assolve al duplice compito di conservare la produzione scientifica dell'Ateneo e di renderla sempre disponibile per l'esercizio interno di valutazione della ricerca e per eventuali altri esercizi esterni.

6. La connessione tra accesso aperto e valutazione è parte essenziale dell'impegno e dell'azione dell'Ateneo in favore dell'accesso aperto, come previsto dallo Statuto; l'Ateneo favorisce la partecipazione consapevole di tutti i ricercatori a tale impegno.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende:

a) per "prodotto" tutte le opere dell'ingegno realizzate dai ricercatori, pubblicate o accettate per la pubblicazione (quali ad esempio saggi, articoli, monografie, capitoli di libro, atti di convegno, presentazioni multimediali, banche dati, edizioni critiche o scientifiche);

b) per "ricercatore" tutto il personale di ruolo incardinato come ricercatore, professore di seconda fascia, professore di prima fascia, personale tecnico amministrativo; inoltre, dottorandi, afferenti temporanei;

c) per "Archivio Istituzionale ad accesso aperto" un archivio digitale interoperabile secondo i protocolli internazionali, che garantisca la conservazione e l'accesso pubblico dei *files* depositati e la libera diffusione/distribuzione dei metadati secondo standard nazionali e internazionali;

d) per "copia digitale" si intende la versione finale, integrale, ove applicabile *peer-reviewed*, del prodotto; solo nei casi in cui l'editore lo renda possibile, la versione finale pubblicata del lavoro con il layout editoriale;

e) per "embargo" il periodo in cui i prodotti sono mantenuti ad accesso riservato, ovvero accessibile ai soli fini della valutazione interna.

Art. 3

Risorse umane e strumentali

1. L'Università di Torino persegue le finalità dell'accesso aperto

a) attraverso l'istituzione e la manutenzione dell'Archivio Istituzionale ad accesso aperto, connesso al Catalogo dei Prodotti della Ricerca. Il Catalogo e l'Archivio dialogano con il Sito Docente del MIUR e con l'Anagrafe Nazionale della Produzione scientifica. L'Archivio Istituzionale ad accesso aperto deve rispettare i criteri di interoperabilità previsti dai protocolli internazionali; ove tecnicamente possibile, sarà interfacciato con i principali archivi aperti disciplinari utilizzati dai propri ricercatori al fine di evitare duplicazioni.

b) attraverso l'istituzione e manutenzione di una piattaforma per la creazione e gestione di riviste online Open Access. Ogni rivista è autonoma nelle proprie scelte editoriali e redazionali.

c) attraverso l'istituzione e la manutenzione di una piattaforma per la creazione e gestione di monografie online Open Access.

2. L'Università di Torino prevede adeguato supporto allo sviluppo dell'accesso aperto in termini di risorse umane e finanziarie.

3. L'Università di Torino prevede un'attività di informazione, formazione e aggiornamento rivolta sia al personale docente sia al personale tecnico- amministrativo in relazione ai temi dell'accesso aperto e agli strumenti operativi forniti.

Art. 4

Politica

1. L'Università di Torino prevede che, a partire dal 1 novembre 2013, ogni ricercatore inserisca nell'Archivio Istituzionale ad accesso aperto al momento della pubblicazione

- a) i metadati del prodotto, che saranno sempre visibili ad accesso aperto, e che nel caso delle monografie comprendono sempre Indice e Abstract
- b) la copia digitale del prodotto nella versione utile alla valutazione interna e nazionale, che resterà ad accesso riservato
- c) la copia digitale del prodotto nella versione consentita dall'editore per la diffusione in accesso aperto, che verrà messa a disposizione del pubblico senza finalità di lucro; laddove una copia sia già depositata in un archivio aperto disciplinare, quale arXiv o REPEC, è sufficiente l'indicazione della relativa URL.

Si può derogare alla previsione di cui al punto c) solo in caso di:

- rifiuto dell'editore, come esplicitato nella banca dati SHERPA-RoMEO o da attestazione resa dall'editore stesso
- rifiuto documentato di uno dei coautori
- motivi di sicurezza pubblica o nazionale
- motivi di privacy o presenza di dati sensibili

Solo per questi motivi sarà possibile attivare un periodo di embargo, con una richiesta motivata rivolta alla Commissione Ricerca del Senato Accademico. La Commissione stabilirà i termini dell'embargo stesso. In caso di presentazione della domanda, fino a decisione della Commissione Ricerca, l'obbligo di cui alla lettera c) si considererà sospeso.

2. L'Università di Torino applica le stesse regole di cui al comma 1 anche ai prodotti pubblicati prima del 1 novembre 2013 per l'arco temporale oggetto dell'esercizio di valutazione interna.

3. Ai fini degli esercizi di valutazione interna verranno considerati solo i prodotti di cui siano stati inseriti nell'Archivio Istituzionale ad accesso aperto sia i metadati di cui al co. 1 lett. a), sia le copie digitali di cui al medesimo comma, lett. b) e c) Per tutta la durata del periodo di embargo eventualmente concesso dalla Commissione Ricerca del Senato Accademico sulla copia digitale di cui al co. 1 lett. c), il prodotto verrà in ogni caso preso in considerazione ai fini degli esercizi di valutazione interna.

4. Con l'inserimento della copia digitale di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) il ricercatore autorizza l'Università di Torino a riprodurla e distribuirla nei limiti di quanto è necessario per la valutazione interna e nazionale; con l'inserimento della copia digitale di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) il ricercatore autorizza l'Università di Torino a metterla a disposizione del pubblico secondo modalità ad accesso aperto, senza finalità di lucro. È facoltà del ricercatore disporre che la copia digitale di cui all'art. 4 comma 1 lett. c) sia messa a disposizione del pubblico accompagnata da una licenza Creative Commons.

5. È facoltà del ricercatore inserire copia digitale di prodotti accettati per la pubblicazione ma non ancora pubblicati, nella versione consentita dall'editore per l'accesso aperto.

6. L'Università di Torino, in linea con la Raccomandazione UE del 17 luglio 2012, offre ai propri ricercatori la possibilità di depositare ad accesso aperto i set di dati che supportano i prodotti della ricerca, come richiesto da un numero crescente di riviste scientifiche. La possibilità di deposito si estende a ogni set di dati che il ricercatore riterrà opportuno rendere disponibile ad accesso aperto.

7. È raccomandato l'uso dell'identificativo univoco fornito dall'Archivio Istituzionale nella descrizione bibliografica del prodotto.

8. A partire dal XXVI ciclo (2013) le Tesi di Dottorato di Ricerca a testo pieno vanno obbligatoriamente depositate e messe a disposizione del pubblico nell'Archivio Istituzionale ad accesso aperto per l'ottenimento del titolo finale.

Art. 5

Supporto, monitoraggio e risoluzione di controversie

1. In ogni Dipartimento vengono individuati un docente e un tecnico quali referenti per l'accesso aperto, che facilitino l'applicazione del presente Regolamento.

2. Per i prodotti inseriti nell'Archivio Istituzionale ad accesso aperto l'Università di Torino assicura il supporto in relazione a:

a) procedure di deposito relativamente agli aspetti tecnici legati ai sistemi operativi

b) verifica delle politiche editoriali relative ai singoli prodotti della ricerca

c) questioni di diritto d'autore legate a specifici prodotti

d) validazione dei metadati descrittivi del prodotto

3. Per le riviste ospitate sulla piattaforma ad accesso aperto l'Università di Torino assicura il supporto in relazione a:

a) avvio della rivista, opzioni editoriali e redazionali

b) illustrazione del software utilizzato dalla piattaforma

c) pratiche di registrazione, indicizzazione, assegnazione di identificatori univoci

4. Per i dati depositati nell'Archivio Istituzionale ad accesso aperto, l'Università di Torino il supporto in relazione a:

a) consulenza su formati e standard internazionali

b) assegnazione di identificatori univoci

5. L'Università di Torino assicura il monitoraggio periodico dell'allineamento dei ricercatori alla presente regolamentazione.

6. L'organo istituzionale deputato alla risoluzione di controversie interpretative è la Commissione Ricerca del Senato Accademico.

Art. 6

Servizi a valore aggiunto

1. L'Università di Torino, in relazione al materiale depositato nell'Archivio Istituzionale, offre servizi a valore aggiunto:

- a) statistiche d'uso (accessi e *downloads*) del singolo prodotto della ricerca
- b) integrazione con i dati citazionali delle principali banche dati internazionali, ove applicabili e ove consentiti dai contratti in essere con i fornitori
- c) integrazione e interoperabilità con gli altri archivi Open Access
- d) integrazione con i principali *academic social networks*

2. L'Università di Torino, in relazione al materiale presente sulla piattaforma di gestione delle riviste ad accesso aperto, offre servizi a valore aggiunto:

- a) statistiche d'uso (accessi e *downloads*)
- b) indicizzazione nelle principali banche dati ad accesso gratuito
- c) deposito legale presso le Biblioteche Nazionali Centrali
- d) assegnazione del DOI

Disposizioni transitorie

1. Tutti i metadati presenti nel Catalogo dei Prodotti della ricerca migrano nell'Archivio Istituzionale ad accesso aperto entro il 1 luglio 2013.

2. Dal 1 luglio 2013 al 31 ottobre 2013 sarà attivata una fase di test per la verifica dei flussi di dati.